

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3776/91 DELLA COMMISSIONE**  
del 18 dicembre 1991

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 270/91<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento; che, in base all'esperienza acquisita, occorre modificare le modalità concernenti le gare permanenti;

considerando che la validità della gara permanente indetta con il regolamento (CEE) n. 2940/90 della Commissione<sup>(6)</sup> è stata fissata a tredici mesi; che per garantire all'industria, visti gli investimenti necessari per la lavorazione degli alcoli di origine vinica, è opportuno non limitare la validità di una nuova gara permanente;

considerando la necessità di riservare un certo quantitativo di alcole a tale gara permanente, evitando nel contempo eventuali perturbazioni di certi mercati;

considerando l'opportunità di prevedere che un concorrente possa presentare un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale; che occorre in particolare consentire alla Commissione di accettare o di respingere un'offerta per tipo di alcole, onde tener conto del valore delle diverse qualità di alcole;

considerando che occorre inoltre determinare le partite di alcole, costituite da una o più cisterne, solamente nei bandi di gara parziale, per evitare che un importante

quantitativo di alcole venga immobilizzato, vista la durata illimitata della gara permanente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente testo:

« Qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci deve essere fornita la prova che, durante i due anni precedenti, sia stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare alcole dei paesi terzi per la fabbricazione, in regime di perfezionamento attivo, delle stesse merci esportate. »

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 3 »*

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara permanente per determinati quantitativi d'alcole ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87. I quantitativi d'alcole aggiudicati nell'ambito di tale gara non oltrepassano i 400 000 hl all'anno. »

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 4 »*

1. La Commissione procede a gare parziali nell'ambito di una gara permanente.

2. Il bando di gara parziale è pubblicato nelle prime due settimane di ogni trimestre nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*, serie C.

Nel bando sono indicati:

- una o più cisterne che costituiscono una partita per Stato membro;
- il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara parziale;

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 14.

- il livello della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1780/89;
  - le modalità specifiche per la gara permanente, nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati.»
- 4) All'articolo 5, primo paragrafo, si inserisce il seguente primo trattino:
- « — la natura della merce esportata qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci; ».
- 5) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
- « 3. Il concorrente può presentare una sola offerta per tipo d'alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale. Qualora egli presenti più offerte per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale nessuna di queste offerte potrà venire accettata. »
- 6) All'articolo 7, paragrafo 4 bis, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:
- « A tal fine la decisione della Commissione indica il numero della cisterna nella quale il quantitativo di alcole di sostituzione è immagazzinato, di concerto con l'organismo d'intervento interessato. »
- 7) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- « 1. Ai fini della stesura dei bandi di gara parziale la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni che indica, per Stato membro:
- il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, che essa prevede di mettere in vendita mediante gara,
  - il tipo di alcole in questione,
  - la qualità degli alcoli in oggetto, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera d), primo e secondo trattino.
- Entro quindici giorni dal ricevimento di questa richiesta gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione ed i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che rispondono alle caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, primo trattino.
- Gli Stati membri interessati designano in modo equilibrato gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, da un lato, e quelli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento, dall'altro. »
- 8) All'articolo 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
- « 3. Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio di un apposito buono di ritiro.
- L'alcole delle cisterne che non figurano nei bandi di gara interessati o non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli 7, 15 e 23 non è più soggetto a tale divieto. »

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*